

**DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI  
E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - (Titolo VI Testo Unico Bancario - D. Lgs. 385/1993)****FOGLIO INFORMATIVO**

Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.

**ALTRI FINANZIAMENTI****ANTICIPAZIONI SU ORDINI DI INCASSO, MAV, CONTRIBUTI,  
DOCUMENTI, CONTRATTI, FATTURE ESPRESSI IN EURO****INFORMAZIONI SULLA BANCA****UNIONE DI BANCHE ITALIANE**

Società per Azioni

Sede Legale: Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo - Sedi Operative: Brescia e Bergamo

Tel.: 800.500.200 - Fax: 0275462149 - Indirizzo P.E.C.: ubibanca.pec@pecgruppoubi.it

Indirizzo e-mail: servizio.clienti@ubibanca.it - Sito internet: www.ubibanca.it

Codice ABI n. 03111.2 - Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5678

Capogruppo del Gruppo Bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE - Albo dei Gruppi Bancari n. 03111.2

Appartenente al Gruppo Iva UBI con partita IVA 04334690163

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

**CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO (FIDO) PER ANTICIPAZIONI SU ORDINI DI INCASSO, MAV,  
CONTRIBUTI, DOCUMENTI, CONTRATTI, FATTURE****L'APERTURA DI CREDITO (FIDO) PER ANTICIPAZIONI****Anticipazioni su ordini d'incasso in euro**

L'Anticipazione su ordini d'incasso in euro è il contratto, a valere su una capiente apertura di credito, con cui la Banca anticipa pro solvendo al Cliente, in tutto o in parte, un importo relativo a un credito che il Cliente stesso vanta verso terzi, non ancora scaduto e incassabile tramite Ri.Ba (ricevuta Bancaria), RID, SDD, effetti cartacei. In tal modo il Cliente consegue l'anticipata monetizzazione del proprio credito verso il terzo, con obbligo legale di restituire alla Banca tutto quanto anticipato nel caso in cui il terzo debitore non paghi. L'Anticipazione può essere erogata secondo le seguenti forme tecniche:

- SBF DISPONIBILE DELTA FIDO: la Banca rende disponibile al Cliente, in forma di apertura di credito in conto corrente, un importo pari al minore valore tra la somma complessiva degli ordini di incasso presentati e ancora da incassare e il valore della linea di credito in essere;
- SBF ANTICIPO – ANTICIPAZIONE CONTESTUALE: la Banca accredita sul conto corrente di regolamento del Cliente un importo pari alla somma complessiva degli ordini d'incasso presentati e ancora da incassare, nei limiti della linea di credito in essere. Quale contropartita, l'importo dell'anticipazione è registrato in un conto tecnico al servizio dell'operazione e funzionale alla determinazione sia dell'importo delle operazioni in corso, sia degli interessi da corrispondere da parte del Cliente. L'accredito avviene contestualmente alla presentazione;
- SBF ANTICIPO – ANTICIPAZIONE DISCREZIONALE: la Banca accredita sul conto corrente di regolamento del Cliente un importo pari alla somma complessiva degli ordini d'incasso presentati e ancora da incassare, nei limiti della linea di credito in essere. Quale contropartita, l'importo dell'anticipazione è registrato in un conto tecnico al servizio dell'operazione e funzionale alla determinazione sia dell'importo delle operazioni in corso, sia degli interessi da corrispondere da parte del Cliente. L'accredito avviene contestualmente alle singole richieste del Cliente.

**Anticipazioni su fatture, contratti, documenti e contributi**

Nell'anticipazione su fatture, contratti, documenti e contributi la Banca anticipa sul conto corrente del Cliente, a valere su una capiente apertura di credito, l'importo relativo al credito, vantato dal Cliente verso terzi, non ancora scaduto e rappresentato dai suddetti documenti, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Il Cliente è tenuto a restituire alla Banca tutto quanto anticipato nel caso in cui il terzo debitore non paghi.

**Anticipazioni su MAV**

Nell'anticipazione su MAV la Banca anticipa sul conto corrente del Cliente, a valere su una capiente apertura di credito, l'importo relativo a una percentuale predeterminata delle disposizioni d'incasso MAV presentate. Il Cliente è tenuto a restituire alla Banca tutto quanto anticipato nel caso in cui le disposizioni MAV presentate non vengano regolarmente onorate entro un determinato periodo oltre la data di scadenza.

L'operazione può essere garantita dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e consorzi (Legge n.662 del 23/12/1996 e Legge n. 266 del 07/08/1977) e può essere assistita dalla garanzia di un Ente di Garanzia convenzionato con la Banca

**Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e consorzi (Legge n. 662 del 23/12/1996 e Legge n. 266 del 07/08/1977)**

Sono ammesse alla garanzia del Fondo solo le linee a scadenza a favore di piccole e medie imprese e consorzi, con durata pari o inferiore ai 18 mesi, **che decorrono dalla data di stipula/perfezionamento dell'affidamento.**

La Banca operando con il Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 valuterà l'ammissione all'intervento di garanzia anche in caso di richiesta da parte dell'impresa Cliente. La linea di credito è pertanto garantita in una percentuale stabilita dal Fondo di Garanzia e sulla quota garantita dal Fondo la Banca non acquisirà alcuna altra garanzia reale, assicurativa o bancaria.

La garanzia può essere acquisita su linee di credito a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI e dei Professionisti; per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle "altre operazioni" si rimanda al **regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96** e successive modifiche, reperibile sul sito internet [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)).

## ANTICIPI E PAGAMENTI DIRETTI E CONTRIBUTI C/CAPITALE PAC E PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE

### Anticipi Pagamenti diretti Politica Agricola Comunitaria

L'anticipazione prevista corrisponde ad una somma fino all'80 per cento dei contributi annui (pagamenti diretti) previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) in favore delle imprese agricole che hanno presentato la Domanda Unica di Pagamento entro il 15 maggio di ogni anno (salvo eventuali proroghe).

### Anticipi contributi in c/capitale Programmi di Sviluppo Rurale

L'anticipazione prevista corrisponde ad una somma fino all'80 per cento dei contributi in c/capitale concessi a fronte di investimenti riconosciuti ammissibili da parte dei competenti uffici a valere sui Programmi di Sviluppo Rurale regionali.

## PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, Commissione onnicomprensiva – CDF) ove contrattualmente previsto;
- l'incremento dell'entità del tasso di interesse in relazione all'andamento del parametro di riferimento, quando l'apertura di credito è a tasso variabile indicizzato;
- l'obbligo di restituire le somme anticipate dalla Banca, qualora il terzo debitore dei crediti ceduti o delle somme comunque anticipate al Cliente, per qualsiasi motivo non paghi la Banca;
- il credito oggetto dell'operazione di anticipazione non venga onorato dal debitore o qualora lo stesso, nel caso di anticipazioni su MAV, non sia onorato entro il termine di radiazione del MAV;
- il mancato accoglimento da parte della Banca della richiesta di anticipazione, anche in presenza di capiente apertura di credito;
- per le operazioni di anticipazione registrate in conto tecnico, il computo degli interessi prende in considerazione tutto il periodo intercorrente fra il momento in cui le somme sono anticipate sul conto corrente, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo da parte del Cliente, e il momento in cui la Banca incassa gli importi anticipati (eventualmente maggiorati, laddove previsto, dei corrispondenti "giorni banca") o, comunque, fino al momento di estinzione, per qualsiasi motivo, dell'anticipazione medesima.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### CONDIZIONI ECONOMICHE PER APERTURE DI CREDITO ANTICIPAZIONI

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO	
<b>Ipotesi</b>	
Il calcolo del TAEG è effettuato ipotizzando un fido accordato a tempo indeterminato di € 30.000,00 totalmente utilizzato per l'intero trimestre solare, su cui vengono applicati i seguenti costi:	
- Interessi calcolati sulla base del Tasso debitore del 12,7500 % nominale annuo invariato per l'intero trimestre;	€ 956,25
- Commissione onnicomprensiva (commissione per messa a disposizione dei fondi CDF), pari allo 0,5000 % sulla media degli affidamenti del trimestre;	€ 150,00
- Spese per invio n. 2 comunicazioni obbligatorie inviate in formato cartaceo;	€ 2,22
- Spese del conto corrente sul quale è concessa l'apertura di credito connesse con l'utilizzo e con il rimborso del credito <sup>(1)</sup> .	€ 16,10
<b>TAEG</b>	<b>15,8586 %</b>
<sup>(1)</sup> Le spese del conto corrente indicate sono da considerarsi esemplificative e corrispondono ai costi del conto corrente Ordinario di Gruppo in quanto attualmente conto a maggior diffusione. Per le condizioni di dettaglio si rinvia al Foglio Informativo del conto.	
Nel TAEG così calcolato non sono compresi i costi relativi all'eventuale garanzia prestata dagli Enti di Garanzia	

L'ipotesi di operatività illustrata è meramente indicativa e specifica della tipologia di credito considerata.

## TASSI

### Tasso debitore annuo - tasso fisso

Tasso debitore annuo:

- entro limiti fido:
  - per affidamenti fino a 50.000,00 € nominale max. 12,7500 %
  - per affidamenti oltre a 50.000,00 € e fino a 200.000,00 € nominale max. 10,2500 %
  - per affidamenti oltre a 200.000,00 € nominale max. 7,8500 %
- oltre limiti fido:
  - per affidamenti fino a 50.000,00 € nominale max. 12,7500 %
  - per affidamenti oltre a 50.000,00 € e fino a 200.000,00 € nominale max. 10,2500 %
  - per affidamenti oltre a 200.000,00 € nominale max. 7,8500 %

### Tasso debitore annuo - tasso variabile

Il Tasso debitore annuo può essere indicizzato ai parametri di riferimento sotto riportati, ai quali viene sommato uno spread. Il tasso applicato in ogni caso non sarà mai superiore a:

- entro limiti fido:		
- per affidamenti fino a 50.000,00 €		nominale max. 12,7500 %
- per affidamenti oltre a 50.000,00 € e fino a 200.000,00 €		nominale max. 10,2500 %
- per affidamenti oltre a 200.000,00 €		nominale max. 7,8500 %
- oltre limiti fido:		
- per affidamenti fino a 50.000,00 €		nominale max. 12,7500 %
- per affidamenti oltre a 50.000,00 € e fino a 200.000,00 €		nominale max. 10,2500 %
- per affidamenti oltre a 200.000,00 €		nominale max. 7,8500 %

descrizione parametro	ultimo valore assunto dal parametro	Modalità di determinazione del parametro
EURIBOR 1 MESE D	-0,3680 %	<p><b>Criterio di indicizzazione:</b> Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla media delle rilevazioni per valuta del parametro Euribor (Euro InterBank Offered Rate, in breve "Tasso Euribor") 360 giorni a 1 mese riferita al mese di rilevazione, applicato con decorrenza il primo giorno del mese successivo. A tal fine si considera la media semplice delle quotazioni del Tasso Euribor, come pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" (o in mancanza, da altra stampa specializzata o dal circuito Reuters) 2 (due) giorni prima della scadenza del mese. Tale media mensile tiene conto di due c.d. "giorni/valuta", per cui le serie storiche delle rilevazioni, prese in considerazione per il calcolo contengono i dati di tutti i giorni del mese, eccettuati gli ultimi due e con l'aggiunta degli ultimi due giorni lavorativi del mese precedente.</p> <p><b>Periodicità di revisione:</b> Il tasso è oggetto di revisione ogni mese. Le modificazioni del valore del tasso di interesse trovano applicazione con decorrenza il primo giorno del mese successivo.</p>
EURIBOR 3 MESI D	-0,3110 %	<p><b>Criterio di indicizzazione:</b> Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla media delle rilevazioni per valuta dell'Euribor (Euro InterBank Offered Rate, in breve "Tasso Euribor") 360 giorni a 3 mesi riferita al mese precedente, applicato con decorrenza il primo giorno del mese successivo. A tal fine si considera la media semplice delle quotazioni del Tasso Euribor, come pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (o, in mancanza, da altra stampa specializzata o dal circuito Reuters) 2 (due) giorni prima della scadenza del mese. Tale media mensile tiene conto di due c.d. "giorni/valuta", per cui le serie storiche delle rilevazioni, prese in considerazione per il calcolo, contengono i dati di tutti i giorni del mese, eccettuati gli ultimi due e con l'aggiunta degli ultimi due giorni lavorativi del mese precedente.</p> <p><b>Periodicità di revisione:</b> Il tasso è oggetto di revisione ad ogni mese. Le modificazioni del valore del tasso di interesse trovano applicazione con decorrenza il primo giorno del mese successivo.</p>
EURIBOR 6 MESI D	-0,2360 %	<p><b>Criterio di indicizzazione:</b> Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla media delle rilevazioni per valuta dell'Euribor (Euro InterBank Offered Rate, in breve "Tasso Euribor") 360 giorni a 6 mesi pubblicata il penultimo giorno lavorativo del mese precedente, applicato con decorrenza il primo giorno del mese successivo. A tal fine si considera la media semplice delle quotazioni del Tasso Euribor, come pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (o, in mancanza, da altra stampa specializzata o dal circuito Reuters) 2 (due) giorni prima della scadenza del mese precedente. Tale media mensile tiene conto di due c.d. "giorni/valuta", per cui le serie storiche delle rilevazioni, prese in considerazione per il calcolo, contengono i dati di tutti i giorni del mese, eccettuati gli ultimi due e con l'aggiunta degli ultimi due giorni lavorativi del mese precedente.</p> <p><b>Periodicità di revisione:</b> Il tasso è oggetto di revisione ad ogni mese. Le modificazioni del valore del tasso di interesse trovano applicazione con decorrenza il primo giorno del mese successivo.</p>

Tasso di mora

pari al valore del tasso debitore per sconfinamenti in conto corrente in assenza di fido sul Foglio Informativo n. **02.01.002** - Conto Corrente Non Consumatori Ordinario di Gruppo

## TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (Legge n. 108/1996), relativo ai prodotti di Anticipi e Sconti commerciali, può essere consultato in Filiale e sul sito internet della Banca [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it).

## CRITERI PER LA PRODUZIONE E IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Per quanto attiene alle modalità e criteri per la produzione e il pagamento degli interessi, la Banca si attiene al D.M. attuativo dell'art. 120 Testo Unico Bancario, con la relativa decorrenza.

### INTERESSI DEBITORI

Calcolo degli interessi	anno civile
Periodicità di conteggio degli interessi debitori	annuale
	il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno e in ogni caso al termine del rapporto per cui sono dovuti
Esigibilità degli interessi debitori	1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (fermo restando l'obbligo della Banca di far pervenire l'estratto conto al Cliente almeno 30 giorni prima di tale scadenza), nonché al termine del rapporto
Valuta di addebito degli interessi debitori	data di pagamento <sup>(1)</sup>

## TEMPI, TERMINI E PERCENTUALI DI ANTICIPAZIONE

Termine per la ricezione della conferma di ricezione della notificazione da parte del debitore ceduto	30 giorni di calendario dalla data di richiesta dell'anticipazione
Termine per effettuare verifiche e controlli sulla documentazione presentata dal Cliente	5 giorni lavorativi dalla data di richiesta dell'anticipazione
Termine di radiazione di disposizioni MAV	60 giorni di calendario dalla data di scadenza
Durata massima delle operazioni di anticipazione su: <sup>(2)</sup>	
- fatture	120 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura
- contratti	90 giorni di calendario dalla data del contratto
- contributi	18 mesi meno 1 giorno di calendario dalla data del documento rappresentativo del credito
- disposizioni MAV (scadenza massima)	120 giorni dalla data di presentazione
- ordini d'incasso (scadenza massima)	120 giorni di calendario dalla data di presentazione
Numero massimo di proroghe per la singola operazione di anticipazione	2
Durata massima di ciascuna proroga	30 giorni di calendario
Percentuale di anticipazione su: <sup>(3)</sup>	
- fatture	80% dell'importo della fattura comprensivo di IVA
- contratti	50% dell'importo del contratto
- contributi <sup>(4)</sup>	80% dell'importo del contributo
- disposizioni MAV	80% dell'importo facciale dei MAV presentati

## COMMISSIONI

Commissione onnicomprensiva (commissione per messa a disposizione dei fondi CDF)	0,5000 %
- periodicità di addebito	trimestrale

Trimestrale, cumulativa sulla media degli affidamenti in essere in testa al Cliente nei singoli giorni del periodo di riferimento. La commissione è addebitata in via posticipata, per trimestre solare, in unica soluzione per Cliente affidato con valuta ultimo giorno del trimestre solare.

In caso di variazione della condizione nel corso del trimestre di riferimento, si applicherà per ciascun giorno del trimestre il valore vigente a tale data.

Sono escluse dalla determinazione della media degli affidamenti le linee di credito concesse per il rilascio di garanzie a carico della Banca nonché l'eventuale quota parte di linee promiscue pro-tempore utilizzate nella forma tecnica del rilascio di garanzie a carico della Banca (crediti di firma).

In caso di estinzione di tutti gli affidamenti nel corso del trimestre, la commissione sarà applicata in ragione proporzionale al tempo di affidamento nel periodo.

## COMUNICAZIONI/INFORMAZIONI E DUPLICATI

Periodicità addebito spese per produzione ed invio comunicazioni/informazioni	trimestrale
Periodicità invio Documento di Sintesi	annuale
Periodicità di invio estratto conto	mensile
Comunicazioni di modifiche unilaterali	0,00 €
Comunicazioni/informazioni obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai Garanti (per ogni documento):	
- spedite per posta ordinaria, se non esenti per Legge <sup>(5)</sup>	1,11 €
- inviate per via telematica tramite "Le mie Contabili" <sup>(6)</sup>	0,00 €
Comunicazioni/informazioni più frequenti rispetto agli obblighi di Legge o non obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai Garanti (per ogni documento): <sup>(7)</sup>	
- spedite per posta ordinaria	1,11 €
- inviate per via telematica tramite "Le mie Contabili" <sup>(8)</sup>	0,00 €
Comunicazioni/informazioni ulteriori (o a contenuti ulteriori) o trasmesse con strumenti diversi da quelli standard previsti da contratto, se accettati dalla Banca	determinazione delle spese al momento della richiesta in base al contenuto della stessa e comunque nei limiti dei costi sostenuti (produzione ed invio)

Per le spese relative a duplicati di documenti diversi, per la copia di documentazione relativa a singole operazioni e per il rilascio di certificazioni si vedano i Fogli Informativi:

- Rilascio di copia di documentazione relativa a singole operazioni e di duplicati di documenti diversi	<a href="#"><u>22.01.011</u></a>
- Rilascio certificazioni e servizi diversi	<a href="#"><u>22.01.004</u></a>

## SPESE

### COSTI RELATIVI A SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI TERZI

Commissione Ente di Garanzia

**I costi relativi all'eventuale garanzia concessa vengono regolati direttamente dal Cliente, per il tramite della Banca, a seguito di determinazione e richiesta dell'Ente di Garanzia garante il finanziamento; trattasi di costi determinati con criteri e modalità proprie, diverse da Ente di Garanzia ad Ente di Garanzia. Per una chiara determinazione del loro valore è necessario rivolgersi direttamente all'Ente di Garanzia stesso.**

**CALCOLO DELLA COMMISSIONE DOVUTA AL FONDO DI GARANZIA LEGGE 662/1996**

Il calcolo della commissione dovuta al Fondo di Garanzia viene effettuato a cura del Mediocredito Centrale (Gestore del Fondo) che comunica alla Banca erogante l'importo dovuto per ciascuna operazione assistita dal Fondo. L'addebito della commissione viene fatto a cura della Banca dopo avere ricevuto da parte del Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale) la comunicazione di ammissione al Fondo con la quantificazione dell'importo dovuto.

La commissione, se dovuta, viene determinata in termini di percentuale dell'importo garantito della linea di credito.

L'importo massimo garantito è pari a Euro 2.500.000,00.

<b>Misure massime di copertura della Garanzia Diretta*</b>				
Fascia di valutazione del soggetto beneficiario finale	Finanziamenti fino a 12 mesi senza piano di ammortamento	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi senza piano di ammortamento	PMI innovative	Importo ridotto Nuove imprese Start up innovative e incubatori certificati
1	Non ammissibile**	30,00%	80,00%	80,00%
2	40,00%			
3	50,00%			
4	60,00%			
5	Non ammissibile	Non ammissibile	Non ammissibile	

\* Copertura fino all'80,00% per le operazioni presentate da aziende aventi sede legale e/o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.

\*\* a meno che rientrino nella Sezione Speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'Editoria", nella Sezione Speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità" e nelle Sezioni Speciali regionali.

**Commissione di Garanzia**

Nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo è prevista l'applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione "una tantum" diversificata in funzione delle dimensioni dell'impresa (micro, piccola o media), calcolata sulla base dell'importo garantito:

- 0,25% micro impresa;
- 0,50% piccola impresa;
- 1,00% media impresa

La commissione a favore del Fondo di Garanzia non è dovuta per le operazioni finanziarie riferite a:

- Soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno;
- Imprese femminili;
- Piccole Imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria;
- Imprese sociali;
- Imprese di autotrasporto;
- Start up innovative ed incubatori certificati.

**CONDIZIONI ECONOMICHE PER ANTICIPI E PAGAMENTI DIRETTI E CONTRIBUTI C/CAPITALE PAC E PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE**

Anticipi Pagamenti diretti Politica Agricola Comunitaria:

- durata

massimo 15 mesi

Anticipi contributi in c/capitale Programmi di Sviluppo Rurale:

- durata

massimo 18 mesi meno un giorno

**TASSI**

**Tasso debitore annuo - tasso fisso**

Tasso debitore annuo:

- entro limiti fido:

- per affidamenti fino a 50.000,00 €	nominale max. 12,7500 %
- per affidamenti oltre a 50.000,00 € e fino a 200.000,00 €	nominale max. 10,2500 %
- per affidamenti oltre a 200.000,00 €	nominale max. 7,8500 %

**Tasso debitore annuo - tasso variabile**

Il Tasso debitore annuo può essere indicizzato ai parametri di riferimento sotto riportati, ai quali viene sommato uno spread. Il tasso applicato in ogni caso non sarà mai superiore a:

- entro limiti fido:

- per affidamenti fino a 50.000,00 €	nominale max. 12,7500 %
- per affidamenti oltre a 50.000,00 € e fino a 200.000,00 €	nominale max. 10,2500 %
- per affidamenti oltre a 200.000,00 €	nominale max. 7,8500 %

descrizione parametro	ultimo valore assunto dal parametro	Modalità di determinazione del parametro
EURIBOR 1 MESE D	-0,3680 %	<p><b>Criterio di indicizzazione:</b> Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla media delle rilevazioni per valuta del parametro Euribor (Euro InterBank Offered Rate, in breve "Tasso Euribor") 360 giorni a 1 mese riferita al mese di rilevazione, applicato con decorrenza il primo giorno del mese successivo. A tal fine si considera la media semplice delle quotazioni del Tasso Euribor, come pubblicato dal quotidiano "il Sole 24 Ore" (o in mancanza, da altra stampa specializzata o dal circuito Reuters) 2 (due) giorni prima della scadenza del mese. Tale media mensile tiene conto di due c.d. "giorni/valuta", per cui le serie storiche delle rilevazioni, prese in considerazione per il calcolo contengono i dati di tutti i giorni del mese, eccettuati gli ultimi due e con l'aggiunta degli ultimi due giorni lavorativi del mese precedente.</p> <p><b>Periodicità di revisione:</b> Il tasso è oggetto di revisione ogni mese. Le modificazioni del valore del tasso di interesse trovano applicazione con decorrenza il primo giorno del mese successivo.</p>
EURIBOR 3 MESI D	-0,3110 %	<p><b>Criterio di indicizzazione:</b> Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla media delle rilevazioni per valuta dell'Euribor (Euro InterBank Offered Rate, in breve "Tasso Euribor") 360 giorni a 3 mesi riferita al mese precedente, applicato con decorrenza il primo giorno del mese successivo. A tal fine si considera la media semplice delle quotazioni del Tasso Euribor, come pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (o, in mancanza, da altra stampa specializzata o dal circuito Reuters) 2 (due) giorni prima della scadenza del mese. Tale media mensile tiene conto di due c.d. "giorni/valuta", per cui le serie storiche delle rilevazioni, prese in considerazione per il calcolo, contengono i dati di tutti i giorni del mese, eccettuati gli ultimi due e con l'aggiunta degli ultimi due giorni lavorativi del mese precedente.</p> <p><b>Periodicità di revisione:</b> Il tasso è oggetto di revisione ad ogni mese. Le modificazioni del valore del tasso di interesse trovano applicazione con decorrenza il primo giorno del mese successivo.</p>

descrizione parametro	ultimo valore assunto dal parametro	Modalità di determinazione del parametro
EURIBOR 6 MESI D	-0,2360 %	<p><b>Criterio di indicizzazione:</b>                      Il parametro di indicizzazione è rappresentato dalla media delle rilevazioni per valuta dell'Euribor (Euro InterBank Offered Rate, in breve "Tasso Euribor") 360 giorni a 6 mesi pubblicata il penultimo giorno lavorativo del mese precedente, applicato con decorrenza il primo giorno del mese successivo. A tal fine si considera la media semplice delle quotazioni del Tasso Euribor, come pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (o, in mancanza, da altra stampa specializzata o dal circuito Reuters) 2 (due) giorni prima della scadenza del mese precedente. Tale media mensile tiene conto di due c.d. "giorni/valuta", per cui le serie storiche delle rilevazioni, prese in considerazione per il calcolo, contengono i dati di tutti i giorni del mese, eccettuati gli ultimi due e con l'aggiunta degli ultimi due giorni lavorativi del mese precedente.</p> <p><b>Periodicità di revisione:</b>                      Il tasso è oggetto di revisione ad ogni mese. Le modificazioni del valore del tasso di interesse trovano applicazione con decorrenza il primo giorno del mese successivo.</p>

Tasso di mora

pari al valore del tasso debitore per sconfinamenti in conto corrente in assenza di fido sul Foglio Informativo n. **02.01.002** - Conto Corrente Non Consumatori Ordinario di Gruppo

#### TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (Legge n. 108/1996), relativo ai prodotti di Anticipi e Sconti commerciali, può essere consultato in Filiale e sul sito internet della Banca [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it).

#### CRITERI PER LA PRODUZIONE E IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Per quanto attiene alle modalità e criteri per la produzione e il pagamento degli interessi, la Banca si attiene al D.M. attuativo dell'art. 120 Testo Unico Bancario, con la relativa decorrenza.

#### INTERESSI DEBITORI

Calcolo degli interessi

anno civile

Periodicità di conteggio degli interessi debitori

annuale

il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno e in ogni caso al termine del rapporto per cui sono dovuti

Esigibilità degli interessi debitori

1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (fermo restando l'obbligo della Banca di far pervenire l'estratto conto al Cliente almeno 30 giorni prima di tale scadenza), nonché al termine del rapporto

Valuta di addebito degli interessi debitori

data di pagamento <sup>(1)</sup>



## RECESSO E RECLAMI

## RECESSO

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.206/2005 (Codice del Consumo), la Banca avrà la facoltà di recedere:

- nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato: in presenza di giustificato motivo, oppure con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, ai sensi dell'art. 1845, comma 3, cod.civ.;
- nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato: solo in presenza di una giusta causa. La Banca e il Cliente concordano di considerare giusta causa di recesso, ai sensi dell'art. 1845, comma 1, cod.civ.;
  - a) la rilevazione a carico del Cliente di eventi che possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del credito (incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo: elevazione di protesti, sottoposizione a provvedimenti monitori, cautelari ed esecutivi) ovvero la messa in atto di comportamenti, sia omissivi che commissivi, che diminuiscano la consistenza patrimoniale, finanziaria e/o economica del Cliente;
  - b) il verificarsi di altri fatti pregiudizievoli che alterino la situazione economico, finanziaria, patrimoniale e giuridica o facciano venire comunque meno l'affidabilità del Cliente rispetto alla sua capacità di rimborsare il credito (es. gravi inadempimenti in altri rapporti intrattenuti con la Banca).

L'eventuale recesso (fatto salvo di decorso del termine di preavviso, ove previsto) e qualsiasi altra causa di scioglimento del presente contratto (ivi inclusa l'estinzione per qualsiasi causa del conto corrente affidato) avranno l'effetto di sospendere immediatamente la possibilità di nuove utilizzazioni del credito da parte del Cliente e di rendere esigibile l'importo utilizzato, nonché i relativi interessi, accessori e spese. Il Cliente dovrà rimborsare quanto dovuto entro il giorno successivo alla data di scioglimento del contratto, salvo che rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art 3 del D. Lgs. 206/2005, nel qual caso il termine per il pagamento in caso di recesso della Banca sarà di 15 (quindici) giorni.

La Banca ha inoltre la facoltà di ridurre o sospendere l'utilizzo dell'apertura di credito da parte del Cliente in via immediata, dandogliene comunicazione anticipatamente e, comunque, al più tardi immediatamente dopo averla realizzata su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. Al venir meno della causa che ha condotto alla riduzione o alla sospensione dell'apertura di credito la Banca provvederà alla piena riattivazione della stessa.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, la facoltà di cui al paragrafo precedente potrà essere esercitata dalla Banca solo in presenza di una giusta causa.

## TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA RAPPORTO

L'Apertura di credito per anticipazioni su ordini d'incasso, anticipazioni su MAV, contributi, documenti, contratti, fatture, viene estinta entro 15 giorni, che decorrono dal momento in cui il Cliente ha rimborsato tutto quanto dovuto ai sensi del contratto e ha adempiuto ad eventuali ulteriori richieste della Banca, strumentali all'estinzione del rapporto.

## RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Cliente può presentare reclami alla Banca:

- con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la Filiale in cui intrattiene il rapporto;
- con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a Unione di Banche Italiane - reclami, Via Cefalonia, 74 - 25124 Brescia (BS);
- con posta elettronica, all'indirizzo e-mail [reclami@ubibanca.it](mailto:reclami@ubibanca.it);
- con posta elettronica certificata, all'indirizzo e-mail [ubibanca.reclami@pecgruppoubi.it](mailto:ubibanca.reclami@pecgruppoubi.it).

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il Cliente può rivolgersi a:

- a) l'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF), dopo aver presentato reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- b) all'Organismo di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario – con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può essere attivato sia dalla Banca che dal Cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Se il Cliente riveste la qualifica di Consumatore la mediazione dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e presso tutte le Filiali della Banca. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore BancarioFinanziario, la Banca e il Cliente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente.

Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti vale in relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla Legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria (art. 5 D. Lgs 28/2010).

## LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO INFORMATIVO

<b>Apertura di credito (Fido)</b>	Somma che la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente oltre il saldo disponibile.
<b>Cessione di credito</b>	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
<b>Commissione onnicomprensiva (commissione per messa a disposizione dei fondi CDF)</b>	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del Cliente.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del fido di conto corrente su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del fido concesso. Comprende il tasso di interesse ed altre voci di spesa quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- commissione onnicomprensiva (commissione di messa a disposizione fondi CDF);</li> <li>- spese di invio comunicazioni;</li> <li>- spese di tenuta del conto corrente sul quale è concessa l'apertura di credito, connesse con l'utilizzo e con il rimborso del credito.</li> </ul>
<b>Tasso annuo nominale (TAN)</b>	Tasso d'interesse, in percentuale e su base annua, richiesto dalla Banca sull'erogazione di un finanziamento, al netto di spese accessorie ed oneri.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
<b>Radiazione</b>	Evento correlato al mancato incasso di disposizioni. Decorso l'intervallo di tempo dalla scadenza, i MAV si considerano definitivamente insoluti ("radiati") ed il corrispondente importo, se anticipato, verrà addebitato al Cliente.

## NOTE

- (1) **Autorizzazione per l'addebito degli interessi debitori:** l'eventuale autorizzazione conferita dal Cliente alla Banca per l'addebito in conto degli interessi debitori del conto al momento in cui questi divengono esigibili vale anche per l'apertura di credito. L'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo mediante comunicazione inviata alla Banca tramite raccomandata a.r. o altro mezzo che assicuri la prova della ricezione. In difetto dell'autorizzazione, gli interessi debitori devono essere comunque pagati dal Cliente alla Banca nel rispetto di tale termine di esigibilità, utilizzando una delle modalità di pagamento accettate dalla Banca.
- (2) **Durata massima Anticipazioni:** i termini di durata massima delle anticipazioni sono derogabili previo accordo tra la Banca ed il Cliente e, in ogni caso, l'eventuale deroga deve essere espressamente autorizzata dalla Banca a fronte di valutazione di merito da parte degli Organi competenti.
- (3) **Percentuali di Anticipazione:** le percentuali indicate sono derogabili previo accordo fra Banca e Cliente e comunque la Banca si riserva di effettuare verifiche e controlli sulla documentazione presentata dal Cliente, non oltre i termini sopra indicati (Termine per effettuare verifiche e controlli sulla documentazione presentata dal Cliente), per l'accoglimento (anche parziale) o il rifiuto dell'operazione di anticipazione; in ogni caso, l'eventuale deroga deve essere espressamente autorizzata dalla Banca a fronte di valutazione di merito da parte degli Organi competenti.
- (4) **Percentuale di Anticipazione su contributi:** la percentuale di anticipazione è elevabile al 100% qualora riguardi contributi spettanti a Organizzazioni Non Profit di importo fino ad euro 50.000,00.
- (5) **Comunicazioni/informazioni obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai Garanti, spedite per posta ordinaria, se non esenti per Legge:** in particolare, le comunicazioni obbligatorie in base alla normativa sui servizi di pagamento (ricevute post esecuzione messe a disposizione in Filiale).
- (6) **Comunicazioni/informazioni obbligatorie per Legge, comprese quelle inviate ai Garanti, inviate per via telematica tramite "Le mie contabili":** funzionalità disponibile a richiesta per i Clienti che aderiscono ai servizi di Internet Banking offerti dalla Banca (gratuiti in versione solo informativa) per le comunicazioni ivi disponibili.
- (7) **Comunicazioni/informazioni più frequenti rispetto agli obblighi di Legge o non obbligatorie per Legge:** trattasi di comunicazioni richieste con periodicità più frequente rispetto agli obblighi di Legge (ad esempio, estratti conto decadali/giornalieri), delle contabili di conto corrente (diverse dalle ricevute per singole operazioni di pagamento, messe a disposizione in Filiale) e di eventuali altre comunicazioni o documenti non obbligatori.
- (8) **Comunicazioni/informazioni più frequenti rispetto agli obblighi di Legge o non obbligatorie per Legge, inviate per via telematica tramite "Le mie contabili":** funzionalità disponibile a richiesta per i Clienti che aderiscono ai servizi di Internet Banking offerti dalla Banca (gratuiti in versione solo informativa) per le comunicazioni ivi disponibili.

